

@ Informimpresa

Confartigianato FVG

Notiziario tecnico di Confartigianato Imprese Friuli Venezia Giulia

IN EVIDENZA

PROROGHE PER L'APPROVAZIONE DEI BILANCI
E SEMPLIFICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO
DELLE ASSEMBLEE

GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
PER L'EMERGENZA COVID-19

CATA FVG, APERTI I BANDI PER CONTRIBUTI
A FONDO PERDUTO



Licenze

- **Cedo** avviato salone unisex a Udine. Per info 349 4220456.
- **Vendo** attività artigianale storica di marmista, compreso laboratorio, uffici m² 850, macchinari, 2 camion, 1 ruspa, 1 sollevatore, ulteriore deposito scoperto m² 1500 in prov. di Gorizia. Tel. 0481.60793 (solo mattina).
- **Cedo** negozio di parrucchiere/a per signora in Udine. Tel 3208834279
- **Cedo** attività di barbiere/parrucchiere misto a Tarvisio via Vittorio Veneto n. 48. Per info 339 1738288.
- **Cedo** avviata attività di lavanderia-lavasecco zona Medio Friuli, con relative attrezzature, macchinari e automezzi per servizio a domicilio. Possibilità di cessione dell'immobile di circa 150 mq. Per informazioni chiamare il numero 334 8427377.
- **Vendesi** immobile ed cinquantennale attività di meccanico di cicli, mini auto e moto a Udine sud - viale Palmanova. Per informazioni telefonare in orario di lavoro al 338 2786140.

Immobili / Proprietà

- **Affitto** (con possibile vendita futura) locale commerciale 60 mq al piano terra a Cervignano del Friuli in Largo Oberdan in stabile d'epoca, strada centrale di forte passaggio, con zona carico e scarico davanti all'entrata, due vetrine illuminate, termoautonomo riscaldato caldaia a gas metano e termoconvettore dai bassi consumi, fresco d'estate anche senza condizionatore, zero spese condominiali, piccolo magazzino, wc, impianto elettrico e rete dati. Per informazioni tel. 347 7568957 oppure info@grigiomedio.it
- **Affittasi** (con possibilità di vendita futura) negozio di parrucchiere ben avviato a Grado (città giardino), collocato a 100 metri dalla spiaggia, dal Palacongressi e dalle Terme Marine; ampia vetrina di accesso e caldaia a gas metano. Se interessati contattare il numero 339 8744845 oppure, in orario negozio, il numero 0431 82483.
- **Spazio di Coworking Libero** in edificio di aspetto professionale, zona Pordenone nord, offresi in locazione ufficio di circa 50 mq ad uso esclusivo, chiuso, dotato di climatizzazione caldo/freddo, fornito di energia elettrica e cablato. Situato all'interno di area produttivo-commerciale con ampio parcheggio in zona Pordenone Nord. Ideale per giovani professionisti, agenti di commercio, ecc. A disposizione inoltre: - Sala riunioni (con possibilità di prenotazione); - Area caffè esterna, frigorifero e scaldavivande per pausa pranzo; - Reception presidiata negli orari di ufficio; - Eventuale laboratorio aggiuntivo di circa 25 mq, climatizzato, cablato, destinabile a piccole attività di making (prototipazioni, stampa 3D, riparazioni/assemblaggi elettronici, ecc.) oppure a magazzino minuterie. Contatto energiecondivise19@gmail.com
- **Vendesi o affittasi** piccolo centro estetico, ben avviato e operante da 45 anni, sito nel centro di Gorizia. Il negozio si cede completo di attrezzature e angolo vendita al dettaglio. Per informazioni 3471425409

Automezzi

- **Vendo** per cessata attività licenza autotrasporto merci c/t limitata a 3,5 tonnellata e autocarro furgonato Mercedes 318, anno 2008, km 700.000, anche separatamente. Per info 335 5318410.

Attrezzature / Materiali

- **Vendo** per chiusura attività, solarium trifacciale alta pressione con poltrona e radio, lampade nuove € 300; depitron, pinza elettrica per elettrodepilazione € 100; sterilizzatore mai usato € 100; vaporizzatore nuovo € 200. Tel 0432 600856 (pomeriggio).
- **Vendo** causa inutilizzo, elettrostimolatore corpo/viso come nuovo pressomassaggio, combinata cavitazione + radiofrequenza bipolare. Per info. 0432 931522.
- **Vendo** Mercedes C.B - 200 - 2012, Citroen C-3 - 2003, scooter Sahara Cinquantino - 50. Tutto in ottimo stato. Tel 339 4592565.
- **Vendo** rotolo irrigazione mai usato, tubo diametro 120, lunghezza 280, ruote in ghisa, rotazione idraulica, compressore Jurop 5300 litri, omologazione stradale. Info. 0434 81626.
- **Vendo:** Trabattello in alluminio Genius componibile perfetto, permette di lavorare fino ad 8 mt. ad € 1.000,00; Filiera Rigid 300 ad € 1.000,00; Testa filiera Rems da 2" 1/2 a 4" ad € 1.250,00; Cestoni contenitivi in rete plasticata di varie dimensioni componibili, per riporre materiale di vario genere, n. 54 pezzi ad € 900,00; Saldatrice Ritmo per tubi geberit o similari, compreso banchetto, ad € 650,00; Attrezzatura varia per idraulica a vari prezzi irrisori. Per informazioni contattare il numero 339 3281041 (rif. Luciano).
- **Vendo** causa inutilizzo tornio CNC Femco HL25 - motore da 20 HP - mandarino da 8" - torretta servo a 12 stazioni - contropunta - un convogliatore di trucioli e controllo CNC Fanuc 0-T macchina con 175 ore di lavoro. Tel. 0434 624057.
- Azienda pordenonese attiva nel settore della lavorazione del legno, per cessata attività, **vende** macchine e attrezzature (piallatrici, troncatrici, fresatrici, carrelli elevatori ecc.). Prezzi da concordare con il cliente, dopo la visione della relativa attrezzatura. Se interessati telefonare a 335 5927785 oppure 334 2209991.

Varie

- Affermata impresa del settore termotecnico con sede in Trieste **ricerca** perito termotecnico\ingegnere con esperienza da inserire nel proprio ufficio tecnico. Inviare C.V. a info@systemmind.com
- **Cerco** persona da inserire in azienda settore tessile/arredamento con qualifica di operaio con esperienza nella confezione di tende per interni. Sede: Latisana. Per contatti: beltrame.tendaggi@yahoo.it
- Azienda di autotrasporto di Cormons (GO) **cerca** addetto per la logistica/spedizioni con esperienza nel settore dei trasporti Italia completi e groopage. Inviare C.V. a autotrasportibuaiatti@gmail.com
- In possesso di qualifica professionale per il trasporto merci nazionale e internazionale **offro** la mia collaborazione come figura di responsabile preposto, contattarmi al n. 347 7474000 e-mail mandu66@gmail.com

Informimpresa

Confartigianato FVG

Periodico mensile di Confartigianato Imprese F.V.G.

Autorizzazione del Tribunale di Trieste n. 1020 del 08/03/2001
Anno XX - N. 4 - 2020

Direttore responsabile: Antonella Lanfrit

Comitato di redazione: Alessio Belgrado, Enrico Eva,
Marco Gobbo, Gian Luca Gortani

Hanno collaborato a questo numero:

David Accaino, Marta Biasutti, Salvatore Cane, Mario Cozzi,
Ketty Downey, Flavia Fani, Michele Feresin, Rachele Francescutti,
Silvia Maccorin, Sara Oliveri, Oliviero Pevere, Raffaella Pompei,
Cinzia Saracino, Paolo Soloperto, Fabio Veronese, Luca Nardone

Direzione, Redazione, Amministrazione:

Via Coroneo, 6 - 34133 Trieste - Tel. 040 363938

Editore: Confartigianato Imprese del Friuli Venezia Giulia
Via Coroneo, 6 - 34133 Trieste - Tel. 040 363938

Stampa: Cartostampa Chiandetti srl
33010 Reana del Rojale - Via Vittorio Veneto

Gli imprenditori associati interessati alla pubblicazione di annunci inerenti l'attività lavorativa, possono compilare questo tagliando ed inviarlo a: **CONFARTIGIANATO IMPRESE FVG** c/o Redazione Informimpresa - Via del Pozzo, 8 - 33100 Udine - **Fax 0432 516765**

Cognome _____

Nome _____

Ditta _____

Indirizzo _____

Cap _____ Comune _____ Prov. _____

Telefono _____ E-mail _____

Vi prego di pubblicare gratuitamente il seguente annuncio:

In questo numero:

Fisco

Le agevolazioni fiscali per le donazioni per l'emergenza sanitaria	pag. 4
Proroghe per l'approvazione dei bilanci e semplificazioni per lo svolgimento delle assemblee	pag. 5
Rimborso dell'accisa sul gasolio per i consumi del 1° trimestre 2020	pag. 6

Contratti

Accordo delle Parti sociali dell'Edilizia su Cassa integrazione a causa di COVID-19 e proroga versamenti	pag. 8
--	--------

Normativa del lavoro

Gli ammortizzatori sociali per l'emergenza COVID-19	pag. 8
FSBA/EBIART: Procedure COVID sul sito FSBA	pag. 8
Assegno ordinario erogato dai Fondi di Solidarietà Bilaterale dell'artigianato (FSBA) e dal Fondo di integrazione salariale (FIS)	pag. 9
Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria con causale "COVID-19 nazionale"	pag. 10
Cassa integrazione in deroga nel FVG, intesa del 25 marzo	pag. 11
Congedi parentali per emergenza COVID-19 per dipendenti, autonomi e iscritti alla Gestione Separata	pag. 13
Giornate di permessi legge 104 per emergenza COVID-19: indicazioni dell'Inps	pag. 14

SAN.ARTI, misure straordinarie per affrontare emergenza COVID-19 per lavoratori e titolari di imprese artigiane, anche non iscritti	pag. 15
---	---------

Sospensione versamento contributi San.Art. - emergenza COVID19	pag. 8
--	--------

Credito e incentivi

Decreto "Cura Italia"	pag. 17
-----------------------	---------

Decreto Liquidità

CATA FVG, aperti i bandi per contributi a fondo perduto	pag. 18
---	---------

Ambiente e Sicurezza Principali modifiche e sospensioni in tema di ambiente a causa dell'emergenza Covid-19	pag. 19
--	---------

Principali modifiche e sospensioni in tema di sicurezza a causa dell'emergenza Covid-19	pag. 19
---	---------

Comunicazione all'INAIL dell'organismo di verifica degli impianti di messa a terra	pag. 20
--	---------

Patronato INAPA

Emergenza Coronavirus	pag. 20
-----------------------	---------

Indennità 600 euro per lavoratori autonomi	pag. 22
--	---------

Categorie

Rivestimenti resilienti, UNI recepisce le norme	pag. 23
---	---------

Liberalizzati i gas refrigeranti poco infiammabili	pag. 23
--	---------

Lavori pubblici – Emergenza COVID-19	pag. 24
--------------------------------------	---------

Le agevolazioni fiscali per le donazioni per l'emergenza sanitaria

L'art. 66 del DL 18/2020 (decreto Cura Italia) prevede le seguenti agevolazioni fiscali per le erogazioni liberali **effettuate nell'anno 2020** per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, oltre all'esenzione dall'imposta di donazione.

DETRAZIONE DEL 30% PER LE PERSONE FISICHE E PER GLI ENTI NON COMMERCIALI

Per le persone fisiche e gli enti non commerciali spetta una detrazione dall'imposta lorda (ai fini IRPEF per le persone fisiche, o IRES per gli enti non commerciali), nella misura del 30% per le erogazioni liberali in denaro e in natura effettuate in favore di:

- Stato;
- Regioni;
- enti locali territoriali;
- enti o istituzioni pubbliche (tra cui rientrano ad esempio, aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie, ASL, Università pubbliche, la Protezione Civile, ecc..)
- fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro.

La detrazione comunque non può superare 30.000 euro.

DEDUZIONE DAL REDDITO D'IMPRESA E AI FINI IRAP PER LE IMPRESE

Per le imprese (ditte individuali, società, enti che svolgono attività d'impresa) sono totalmente deducibili dal reddito d'impresa e ai fini IRAP le erogazioni liberali, in denaro e in natura, effettuate per il tramite dei seguenti soggetti individuati dal **DPCM 20 giugno 2020**:

- ONLUS (organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art. 10 del dlgs 460/1997);
- organizzazioni internazionali di cui l'Italia è membro;
- altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti che,

costituiti con atto costitutivo o statuto redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, tra le proprie finalità prevedono interventi umanitari in favore di popolazioni colpite da calamità pubbliche o altri eventi straordinari;

- amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici (tra cui rientrano ad esempio, aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie, ASL, Università pubbliche, la Protezione Civile, ecc...);
- associazioni sindacali e di categoria.

Tali erogazioni inoltre non generano ricavi o plusvalenze perché non si considerano destinate a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

TRATTAMENTO AI FINI IVA DELLE EROGAZIONI IN NATURA DA PARTE DI IMPRESE

L'art. 66 del DL 18/2020 (decreto cura Italia) non prevede uno specifico trattamento di favore ai fini IVA per le donazioni di beni per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, con la conseguenza che vanno applicate le regole generali.

Quando a donare beni sono le imprese occorre sempre analizzare anche il trattamento ai fini IVA dell'operazione, trattamento che dipende dalla natura dei beni donati a seconda che rientrino o meno tra i beni merce.

Per i beni merce (ossia per quelli alla cui produzione o commercializzazione è diretta l'attività dell'impresa), la donazione è rilevante ai fini IVA con la conseguente necessità di assoggettarla ad iva in base al prezzo di acquisto fatturando l'operazione, così come previsto per gli omaggi (mediante autofattura, oppure con fattura specificando *"rivalsa dell'IVA non esercitata ai sensi dell'art. 18, DPR n. 633/72"* se non viene chiesta l'iva al destinatario). Resta in tal caso fermo il diritto alla detrazione dell'iva sugli acquisti.

Si segnala che per le donazioni di beni merce nei confronti

Prima aderisci, prima risparmi!



Consorzio Acquisti Energia & Multiutility

Il CAEM è in grado di offrirti energia e gas alle migliori condizioni di mercato.

Rappresenta i tuoi interessi, garantendoti un maggiore potere contrattuale nelle trattative con i fornitori.

E' la soluzione più facile e sicura per accedere a benefici tariffari e ridurre i tuoi costi energetici.

Insieme per ottenere tariffe migliori.

Informazioni negli uffici di Confartigianato.


di determinati soggetti (enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica ed onlus) l'art.10, comma 1 n. 12) del DPR 633/72 prevede l'esenzione da IVA, ossia la fatturazione dell'operazione senza aggiunta dell'iva, con riflessi sulla detrazione dell'iva assolta a monte sugli acquisti in conseguenza dell'applicazione del pro-rata.

Per i beni diversi dai beni merce (ossia per i beni che non sono oggetto dell'attività propria dell'impresa) la donazione è esclusa dal campo di applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art. 2, comma 2, n. 4 del DPR 633/72 e quindi non va fatturata, ma la detrazione IVA sugli acquisti spetta solo se il bene donato (o la confezione dei beni) non supera 50 euro.

VALORIZZAZIONE DELLE EROGAZIONI IN NATURA (DONAZIONI DI BENI)

In caso di donazione di beni, sia per quantificare l'importo su cui calcolare la detrazione del 30% spettante (in caso di donazione da parte di persona fisica o ente non commerciale), sia per quantificare l'importo deducibile (in caso di donazione da parte di un'impresa) occorre seguire l'art. 3 del DM 28.11.2019 che prevede che la valorizzazione della donazione avvenga in base:

- 1) al valore normale del bene (art.9 del DPR 917/1986) facendo essenzialmente riferimento ai listini del soggetto che ha fornito i beni, (se il valore normale della cessione, singolarmente considerata, è superiore a 30.000 euro, oppure se non è possibile desumere il valore dei beni sulla base di criteri oggettivi, occorre una perizia giurata che attesti il valore dei beni donati, di data non antecedente a 90 giorni la donazione,



- perizia di cui il donatore deve consegnare una copia al destinatario della donazione);
- 2) al valore fiscale residuo al momento della donazione, se la stessa ha ad oggetto un bene strumentale;
- 3) al minore tra il valore normale come indicato al precedente punto 1 e quello assunto per la valutazione delle rimanenze, se l'erogazione ha per oggetto beni merce oppure materie prime e sussidiarie, semilavorati e altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

DOCUMENTAZIONE IN CASO DI EROGAZIONI IN NATURA

L'erogazione liberale in natura deve risultare da un atto scritto contenente una dichiarazione:

- del donatore, contenente la descrizione analitica dei beni donati e i relativi valori;
- del destinatario dell'erogazione, riguardante l'impegno ad utilizzare direttamente i beni medesimi per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Tali formalità sono richieste dall'art.4 del DM 28.11.2019, richiamato dall'art.66 del DL18/2020.

Proroghe per l'approvazione dei bilanci e semplificazioni per lo svolgimento delle assemblee

Per facilitare lo svolgimento delle assemblee nel rispetto delle disposizioni dirette a ridurre il rischio di contagio l'art. 106 del DL 17.3.2020 n. 18 (c.d. "Cura Italia") prevede, anche in deroga alle disposizioni civilistiche o alle previsioni statutarie:

- che l'assemblea per l'approvazione dei bilanci 2019, può essere convocata dalle società entro il 28/6/2020, ossia entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, rispetto agli ordinari 120 giorni;
- che per le assemblee ordinarie (compresa quella per l'approvazione del bilancio) e straordinarie convocate dalle società entro il 31/7/2020 (o finché è in vigore lo stato di emergenza se si protrae oltre tale data), a prescindere dall'argomento posto all'ordine del giorno,

l'avviso di convocazione può prevedere l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza, l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, oppure lo svolgimento solo attraverso mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza necessità che il presidente, il segretario e il notaio, ove previsto, si trovino nello stesso luogo (si considera in tal caso luogo di svolgimento dell'assemblea quello in cui si trova il segretario che dovrà verbalizzare l'assemblea);

- che per le srl l'espressione del voto dei soci può inoltre avvenire anche mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

Rimborso dell'accisa sul gasolio per i consumi del 1° trimestre 2020

Dal 1/4/2020 può essere presentata l'istanza per il rimborso dell'accisa sul gasolio spettante agli autotrasportatori conto proprio e conto terzi per i consumi di gasolio effettuati tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2020.

Ordinariamente la domanda, con riferimento ai consumi di ciascun trimestre solare, va presentata entro la fine del mese successivo al trimestre stesso, ma in questa occasione la nota dell'Agenzia delle Dogane 96399 del 23 marzo 2020 prevede che la domanda possa essere presentata il 30 giugno 2020.

Il relativo credito potrà essere utilizzato in compensazione nel modello F24 fino al 31/12/2021 ed il rimborso in denaro per la fruizione dell'eventuale eccedenza non compensata dovrà essere richiesto entro il 30 giugno 2022.

Con la nota 96399 del 23 marzo 2020 l'Agenzia delle Dogane ha precisato che il credito relativo ai consumi del 1° trimestre 2020 spetta nella misura di:

€ 214,18 per mille litri di prodotto	per i consumi effettuati tra il 1 gennaio e il 31 marzo 2020
--------------------------------------	--

Sul sito internet di questa Agenzia, all'indirizzo www.agenziadogane.gov.it (In un click – Accise - Benefici per il gasolio autotrazione 1° trimestre 2020) è già disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa dell'apposita dichiarazione da consegnare, insieme ai relativi dati salvati su supporto informatico - CD rom, DVD o pen drive USB - al competente Ufficio delle Dogane.

Si segnala che l'art. 8 comma 1 del DL124/2019, con riferimento ai consumi di gasolio effettuati **a decorrere dal 1° gennaio 2020**, ha previsto che per ciascun trimestre, **il rimborso spetta entro il limite quantitativo di un litro di gasolio consumato, da ciascun veicolo, per ogni chilometro percorso dallo stesso veicolo.** In relazione a tale nuova previsione diventa essenziale, l'indicazione della percorrenza specifica di ciascun mezzo, essendo l'importo a credito ammissibile calcolato non solo in base ai litri



consumati, ma anche in base ai chilometri percorsi nel trimestre solare, quali dichiarati ai fini del rimborso, fermo restando che l'agevolazione è accordata esclusivamente sui consumi di gasolio di cui sia comprovato l'acquisto tramite fattura.

Si ricorda che l'agevolazione interessa:

- gli autotrasportatori (**conto proprio e conto terzi con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7.5 tonnellate;**
- gli enti pubblici e imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di persone;
- le imprese che esercitano autoservizi di competenza statale, regionale e locale (cioè, trasporto pubblico locale in regime di concessione e di affidamento);
- gli enti pubblici e alle imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto persone.

VEICOLI INQUINANTI ESCLUSI DALL'AGEVOLAZIONE

La Legge di stabilità 2016 (L.208/2015, art.1, comma 645) ha stabilito che il credito d'imposta per il gasolio a favore degli autotrasportatori per i consumi effettuati a partire dal 2016 non è riconosciuto **per i veicoli di categoria Euro 2 o inferiore.**

Per tale ragione il soggetto che presenta la dichiarazione trimestrale attesta (con la valenza assegnata alle dichiarazioni sostitutive dal D.P.R. n.445/2000) che il gasolio consumato per cui si chiede il beneficio non è stato impiegato per il rifornimento dei **veicoli di categoria Euro 2 o inferiore.**

Si segnala con l'occasione che Legge di bilancio per il 2020 (L.160/2019, comma 630) ha previsto che **dal 1 ottobre 2020** l'agevolazione **non è più riconosciuta** neanche per il gasolio consumato dai veicoli di categoria **Euro 3 o inferiore** che quindi non daranno diritto all'agevolazione per i litri consumati nel IV trimestre 2020, e che dal 2021 verranno esclusi anche i veicoli di categoria Euro 4 o inferiore.

Si segnala che per la compilazione dell'istanza, che i litri consumati su cui chiedere l'agevolazione da indicare nel frontespizio sono solo quelli relativi agli autoveicoli di categoria superiore ad euro 2, litri risultanti da specifica riportata, in relazione ai rispettivi numeri di targa, nel quadro A che appunto contiene l'elenco dei veicoli ammessi al beneficio.

CHILOMETRI PERCORSI

Con la nota 224124 del 12/3/2020 l'Agenzia delle Dogane ha chiarito che nella colonna "KM PERCORSI" vanno indicati

i chilometri effettivamente percorsi da ciascun veicolo nel trimestre solare di riferimento, ossia la differenza tra il valore numerico registrato dal contachilometri alla chiusura del trimestre oggetto di dichiarazione e quello rilevato alla fine del trimestre immediatamente precedente (non va invece più riportato il totale dei chilometri registrati dal contachilometri alla fine del trimestre, totale che va però annotato in un prospetto da esibire su richiesta dell'Ufficio delle dogane). Se l'inizio e/o la fine del periodo di possesso non coincidano con l'inizio e/o la fine del trimestre, nella colonna vanno indicati i chilometri percorsi nel periodo effettivo di possesso. Si segnala che la legenda, contenuta nel foglio excel del modello di dichiarazione, specifica che in caso di mezzi speciali vanno indicate le ore di funzionamento dell'attrezzatura registrate nel contatore di cui è dotato il mezzo speciale.

TARGA DEL VEICOLO

Con la nota 224124 del 12/3/2020 l'Agenzia delle Dogane ha chiarito che nella colonna "TARGA" va riportata la targa di ciascun veicolo rifornito dotato di motore e serbatoio normale e di contachilometri (ad es., trattore, unità motrice). Non vanno più indicati i dati riferiti (targa, titolo di possesso, ecc...) a semirimorchi e rimorchi, eccettuati quelli destinati a trasporti specifici dotati di attrezzature permanentemente installate, alimentate da motori e serbatoi autonomi risultanti da carta di circolazione o da idonea documentazione.

Con la nella nota 64837 del 7/6/2018 l'Agenzia delle Dogane ha chiarito che per la fruizione dell'agevolazione è necessario indicare la targa del veicolo nella fattura emessa in forma elettronica e che di conseguenza i gestori di impianti di distribuzione sono obbligati ad emettere fattura su richiesta degli esercenti attività di trasporto con l'indicazione della targa del veicolo rifornito di gasolio.

COME PRESENTARE L'ISTANZA

Le domande per fruire dell'agevolazione vanno presentate all'Agenzia delle Dogane territorialmente competente entro 30/6/2020 mediante le seguenti modalità.

Per mezzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I., previa abilitazione all'utilizzo (in tal caso non è richiesta la presentazione al competente Ufficio delle dogane della copia cartacea); è possibile ottenere l'abilitazione al citato Servizio Telematico accedendo all'apposita sezione del "Servizio Telematico Doganale".

Consegna a mano o spedita per posta all'Ufficio delle dogane territorialmente competente, su supporto informatico (CD-rom, DVD, Pen-drive USB) del file nel formato prodotto, al momento del salvataggio, dal software reso disponibile dall'Agenzia delle Dogane, unitamente alla stampa dell'istanza sottoscritta dall'utente interessato, alla fotocopia di un documento di riconoscimento del soggetto che ha sottoscritto l'istanza e alle fotocopie dei

certificati di immatricolazione dei mezzi per i quali spetta il beneficio e dei contratti di leasing. Si segnala che la dichiarazione priva del supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) contenente il file della dichiarazione nel formato prodotto dal software reso disponibile sul sito dell'Agenzia delle Dogane è considerata irregolarmente presentata, causando l'interruzione del procedimento di riconoscimento del credito.

COME UTILIZZARE IL CREDITO

L'agevolazione può essere fruita tramite rimborso o compensazione. Nel caso in cui venga richiesto l'utilizzo in compensazione del credito lo stesso va utilizzato nel modello F24, con il codice tributo 6740.

Il credito va utilizzato solo dopo che il credito è stato esplicitamente riconosciuto dall'ufficio, o comunque dopo il decorso di 60 giorni dal ricevimento dell'istanza da parte dell'ufficio senza che sia stato notificato un provvedimento di diniego, ed entro il 31/12/2021, ossia entro l'anno solare successivo a quello in cui è stato concesso.

Se non si riesce ad utilizzare tutto o parte del credito entro l'anno solare successivo a quello in cui è sorto è comunque possibile chiederne il rimborso entro il 30 giugno 2022 mediante un'istanza in forma libera, da presentare all'Agenzia delle Dogane, evidenziando l'importo del credito sorto nel corso del 2020, l'importo del credito utilizzato in compensazione entro il 31/12/2021 e per differenza l'importo di cui si chiede il rimborso.

COME CONTABILIZZARE L'AGEVOLAZIONE

Per la contabilizzazione del rimborso dell'accisa sul gasolio occorre tener presente che si tratta di un contributo in conto esercizio non imponibile né ai fini delle imposte dirette né ai fini irap.

Il credito di imposta per lo sconto sul gasolio deve poi essere esposto nel quadro RU di UNICO relativo nell'anno nel quale tale credito è stato concesso.

COLLEGAMENTO AL LINK DELLE DOGANE

Sul sito internet di dell'Agenzia delle Dogane all'indirizzo www.adm.gov.it (Dogane - In un click – Accise - Benefici per il gasolio autotrazione 1° trimestre 2020) è possibile scaricare:

- il modello dichiarazione per i consumi del 1 trimestre 2020;
- il manuale utente aggiornato a marzo 2020 (nella cartella dedicata al software);
- il software aggiornato per la compilazione e la stampa della apposita dichiarazione.

Sempre sul sito dell'Agenzia delle Dogane all'indirizzo www.adm.gov.it (Dogane - L'operatore economico - Accise - FAQ Accise) è possibile consultare le FAQ sull'agevolazione.



Accordo delle Parti sociali dell'Edilizia su Cassa integrazione a causa di COVID-19 e proroga versamenti

Il 23 marzo 2020 le Parti sociali nazionale dell'edilizia, in considerazione della situazione relativa all'emergenza COVID-19 che ha fortemente colpito il sistema produttivo, in particolare quello dell'edilizia, al fine di assicurare integrazione al reddito di impiegati ed operai, hanno sottoscritto un accordo che prevede quanto segue.

- La proroga dei soli versamenti, fermo restando il permanere dell'obbligo di adempiere alle altre disposizioni dettate dalle norme contrattuali, previsti a carico delle imprese verso le Casse Edili/Edilcasse per il periodo di competenza febbraio (pagamento 31 marzo) e marzo

(pagamento 30 aprile) 2020 alla data del 31 maggio 2020; lo stesso avverrà per le rateizzazioni in essere.

- La sospensione di cui al punto precedente non sarà considerata per la regolarità in Cassa Edile ai fini del Durc.
- I versamenti sospesi potranno essere rateizzati, senza sanzioni nè interessi, per un massimo di quattro rate.
- Le Casse Edili/Edilcasse provvederanno ad anticipare agli operai il pagamento del trattamento economico accantonato per ferie tra ottobre e dicembre (cartella di luglio 2020) e comunque entro il 30 aprile p.v.



Gli ammortizzatori sociali per l'emergenza COVID-19

Si rende noto che il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 recante misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, così detto "Decreto Cura Italia" è intervenuto anche in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO), di Assegno Ordinario - erogato dai Fondi di Solidarietà Bilaterali (FSBA e FIS) - e sulla Cassa integrazione in Deroga finalizzata a garantire un ammortizzatore sociale a tutte quelle aziende che ne sono prive.

Il Decreto Legge ha previsto delle regolamentazioni speciali per la gestione degli ammortizzatori al fine di affrontare l'emergenza lavorativa delle imprese causato dal COVID-19, e

apportando delle semplificazioni agli strumenti già in essere. Cercheremo di spiegare quali sono gli ammortizzatori sociali previsti per le diverse aziende, perché a seconda della tipologia aziendale (di seguito identificati come beneficiari) deve essere utilizzato l'ammortizzatore previsto.

L'Inps ha emanato dapprima dei messaggi per fornire i primi chiarimenti delle disposizioni previste, poi con circolare n. 47 del 28 marzo 2020 ha fornito le istruzioni operative sulla corretta gestione dell'iter concessorio relativo ai trattamenti previsti dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del medesimo decreto, dando anche conto di come gli stessi derogino alle vigenti norme che disciplinano l'accesso agli ordinari strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro.

FSBA/EBIART: Procedure COVID sul sito FSBA

Sul sito del Fondo FSBA, sulla pagina dedicata al COVID19 – Coronavirus, sono previste tutte le procedure previste e costantemente aggiornate sulle modalità di invio e di gestione delle domande di accordi di sospensione dell'attività dei lavoratori delle imprese artigiane.

In particolare nel documento "Procedure COVID" vengono forniti chiarimenti in merito a:

- modalità di registrazione e accesso al sistema SINAWEB
- regolarizzazione posizione contributiva

- inserimento nel sistema di nuove anagrafiche e abbinamento posizioni
- presentazione e gestione domande covid-19
- riepilogo link e documenti utili

del quale si consiglia di prendere visione, anche al seguente link

<http://www.fondofsba.it/Content/Index/COVID-19%20-CORONAVIRUS->

(Fonti: www.fondofsba.it)



Assegno ordinario erogato dai Fondi di Solidarietà Bilaterale dell'artigianato (FSBA) e dal Fondo di integrazione salariale (FIS)

L'Inps ha fornito i chiarimenti operativi sugli ammortizzatori introdotti con il Decreto Legge 18 del 17 marzo 2020. Con riferimento alle prestazioni rese dal **Fondo di Solidarietà Bilaterale dell'artigianato (FSBA)** e dal **Fondo di integrazione salariale (FIS)**, l'Istituto precisa:

BENEFICIARI

Per quanto riguarda il Fondo di Solidarietà Bilaterale dell'Artigianato (**FSBA**) beneficiari sono i **lavoratori dipendenti delle imprese artigiane**, compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, esclusi i dirigenti, se non diversamente specificato dai regolamenti dei rispettivi Fondi.

Per quanto riguarda invece il Fondo di Integrazione salariale (FIS):

- lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante e con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio, impiegati presso datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti;
- I datori di lavoro che hanno in corso un assegno di solidarietà (ricordando che prima del Decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 per le aziende con numero di dipendenti compreso tra 5 e 15 l'unico strumento era l'assegno di solidarietà che non consentiva la sospensione a zero ore continuative per tutti i dipendenti) possono essere prestate per sospensione totale dell'attività.

LE NOVITÀ DELL'ISTRUTTORIA

- non è dovuto il pagamento del contributo addizionale;
- non si tiene conto del tetto contributivo aziendale;
- non si tiene conto dei limiti temporali massimi di utilizzo;
- I periodi autorizzati sono neutralizzati in caso di successive richieste;
- non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell'anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro, ma è solo sufficiente che siano alle dipendenze dell'azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020;
- il termine di presentazione delle domande è individuato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

COME FARE LA DOMANDA

- la domanda potrà essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.
- La domanda deve essere presentata dal datore di lavoro



esclusivamente on line sul sito www.inps.it, avvalendosi dei servizi per "Aziende, consulenti e professionisti", alla voce "Servizi per aziende e consulenti", opzione "CIG e Fondi di solidarietà", selezionando la causale "Emergenza COVID-19 nazionale".

- Alla domanda non dovrà essere allegata la scheda causale, né ogni altra documentazione probatoria.
- Nei casi in cui l'accesso alla prestazione di assegno ordinario sia subordinato al preventivo espletamento delle procedure sindacali con obbligo di accordo aziendale, ai fini dell'accoglimento dell'istanza, sarà ritenuto valido anche un accordo stipulato in data successiva alla domanda.
- Le aziende potranno chiedere l'integrazione salariale per "Emergenza COVID-19 nazionale" anche se hanno già presentato una domanda o hanno in corso un'autorizzazione con altra causale. Il periodo concesso con causale "Emergenza COVID-19 nazionale", infatti, prevarrà sulla precedente autorizzazione o sulla precedente domanda non ancora definita. Queste ultime saranno annullate d'ufficio per i periodi corrispondenti.
- **Per i Fondi di solidarietà alternativi (artigianato FSBA e somministrazione), la domanda dovrà essere presentata direttamente al Fondo di appartenenza e non all'Inps.**

MODALITÀ DI ACCESSO AL FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE (FIS)

Per le aziende iscritte al Fondo di integrazione salariale l'accesso avviene nei limiti delle risorse pubbliche stanziante dal Decreto, senza l'applicazione di alcun tetto aziendale.

(Fonti: messaggio Inps n. 1287 del 20/03/2020 e circolare INPS n. 47 del 28/03/20)



Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria con causale "COVID-19 nazionale"

L'Inps ha fornito chiarimenti sugli ammortizzatori introdotti con il Decreto Legge 18 del 17 marzo 2020. Con riferimento alla **Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria** con causale "COVID-19 nazionale", l'Istituto affronta i seguenti temi:

CHI PUÒ FAR DOMANDA

- imprese industriali e **artigiane dell'edilizia e affini**;
- **imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.**
- imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas;
- cooperative di produzione e lavoro che svolgono attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
- imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco;
- cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
- imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
- imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
- imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
- imprese addette all'armamento ferroviario;
- imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
- imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo.

COME FARE LA DOMANDA

- la domanda può essere presentata, con le consuete modalità, per periodi **decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020** e per una durata massima di **9 settimane**, utilizzando la nuova causale denominata "**COVID-19 nazionale**".
- Le aziende non devono fornire alcuna prova in ordine alla transitorietà dell'evento e alla ripresa dell'attività lavorativa, tantomeno, dimostrare la sussistenza del requisito di non imputabilità dell'evento stesso all'imprenditore o ai lavoratori. Conseguentemente, **l'azienda non dovrà redigere e presentare in allegato alla domanda la relazione tecnica, ma solo l'elenco dei lavoratori beneficiari.**

- Le aziende possono chiedere l'integrazione salariale per "Emergenza COVID-19 nazionale" anche se hanno già presentato una domanda o hanno in corso un'autorizzazione con un'altra causale. Il periodo concesso con causale "Emergenza COVID-19 nazionale", infatti, prevarrà sulla precedente autorizzazione o sulla precedente domanda non ancora definita. Queste ultime saranno annullate d'ufficio per i periodi corrispondenti.

LE NOVITÀ DELL'ISTRUTTORIA

- Non è dovuto il pagamento del **contributo addizionale**.
- Non si tiene conto dei seguenti limiti: limite delle 52 settimane nel biennio mobile; limite dei **24 mesi (30 per le imprese del settore edilizia e lapideo)** nel quinquennio mobile; limite di **1/3 delle ore lavorabili**.
- I periodi autorizzati sono neutralizzati in caso di successive richieste.
- Non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell'**anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro**, ma è solo sufficiente che siano alle dipendenze dell'azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020.
- Il termine di presentazione delle domande è individuato **alla fine del quarto mese successivo** a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE

Oltre all'ordinaria modalità di erogazione delle prestazioni tramite conguaglio su UNIEMENS, **sarà possibile autorizzare il pagamento diretto al lavoratore, senza che il datore di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie dell'impresa.**

(Fonti: messaggio Inps n. 1287 del 20/03/2020 e circolare Inps n.47 del 28/03/2020)





Cassa integrazione in deroga nel FVG, intesa del 25 marzo

È stata sottoscritta, in data 25 marzo 2020, l'Intesa relativa alla concessione della cassa integrazione guadagni in deroga ai sensi dell'articolo 22 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 per la Regione Friuli Venezia Giulia. A far data dal 27 marzo è possibile trasmettere le relative domande attraverso il sistema Adeline.

A CHI SI RIVOLGE LA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

L'intervento di integrazione salariale in deroga può essere richiesto - in relazione a ciascuna unità produttiva o unità operativa sita sul territorio regionale - a seguito di **sospensione a zero ore** ovvero di **riduzione dell'orario di lavoro verticale od orizzontale**, per periodi, anche non continuativi, **complessivamente non superiori a 9 settimane**, aventi **decorrenza non anteriore al 23 febbraio 2020 e conclusione non successiva al 31 agosto 2020** da parte di datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti e ad esclusione dei datori di lavoro domestico, per i quali non trovano applicazione le tutele previste dalla vigente disciplina in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (CIGO, CISOA, FSBA, FIS o altri Fondi di solidarietà).

In via generale, con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo determinato, la durata della CIG in deroga non può eccedere la durata del rapporto di lavoro stesso.

CHI PUÒ BENEFICIARE DELLA CASSA IN DEROGA

Possono beneficiare del trattamento di CIG in deroga tutti i seguenti lavoratori, anche non in possesso del requisito di 90 giornate di anzianità aziendale, che non siano già titolari di pensione anticipata di vecchiaia o di pensione di vecchiaia, aventi con il datore di lavoro richiedente un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, in corso alla data del 23 febbraio 2020:

- lavoratori con qualifica di operai, impiegati e quadri, ivi compresi i soci delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato,
- lavoratori apprendisti e i lavoratori somministrati conformemente a quanto previsto dal punto 11 dell'intesa di data 25 marzo 2020,
- lavoranti a domicilio monocommessa,
- lavoratori intermittenti nel limite delle giornate effettivamente lavorate secondo la media settimanale dei 12 mesi precedenti il 23 febbraio 2020, computando i soli periodi di vigenza di contratto di lavoro,
- lavoratori della pesca nel limite delle giornate effettivamente lavorate secondo la media settimanale dei 12 mesi precedenti il 23 febbraio 2020, computando i soli periodi di vigenza di contratto di lavoro
- lavoratori agricoli nel limite delle giornate effettivamente

lavorate secondo la media settimanale dei 12 mesi precedenti il 23 febbraio 2020, computando i soli periodi di vigenza di contratto di lavoro e, per gli operai agricoli a tempo determinato, comunque nel limite delle presunte giornate di prestazione indicate nel contratto di lavoro in essere.

IL CONTENUTO DELL'ACCORDO SINDACALE (IMPRESE CON PIU' DI 5 DIPENDENTI (verbale CIG in deroga allegato)

Per accedere alla Cassa in Deroga il datore di lavoro che occupa più di 5 dipendenti deve concludere, preventivamente alla presentazione della domanda, anche in via telematica, un accordo sindacale che dovrà tra l'altro evidenziare:

- l'impossibilità per il datore di lavoro di accedere alle tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario di lavoro in costanza di rapporto di lavoro (CIGO, CIGOA, FIS, FSBA O ALTRO Fondo di solidarietà);
- che i lavoratori i quali vengono collocati in CIG in deroga non beneficiano, per il periodo di sospensione, di altre prestazioni previdenziali e assistenziali connesse alla sospensione dell'attività lavorativa;
- la sussistenza di un pregiudizio derivato all'attività del datore di lavoro in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 tale da giustificare il ricorso alla CIG in deroga;
- il periodo e l'elenco nominativo dei lavoratori per i quali è richiesto il trattamento di CIG in deroga, con l'indicazione della modalità di utilizzo delle sospensioni e delle riduzioni dell'orario di lavoro, verticali od orizzontali;
- il numero complessivo di ore per le quali è richiesto il trattamento di CIG in deroga

Gli accordi sindacali sono stipulati, anche in via telematica, presso gli Enti Bilaterali, per i settori in cui questi sono operativi, ovvero, nel caso contrario con le rappresentanze sindacali aziendali o con la rappresentanza sindacale unitaria ove esistenti, nonché con le articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

ACCORDO PER LAVORATORI PRIVI DI REQUISITI SOGGETTIVI DIPENDENTI DI AZIENDE CHE HANNO AVVIATO PROCEDURE CI CIGO, CIGS, CISOA, FIS, FSBA O ALTRI FONDI BILATERALI

I datori di lavoro che hanno iniziato il procedimento di autorizzazione del trattamento di integrazione salariale di cui al presente capoverso, limitatamente ai lavoratori che non risultino in possesso dei requisiti soggettivi di accesso ai succitati strumenti di tutela, ivi compresi gli apprendisti o e i lavoratori somministrati, o che li abbiano esauriti, presen-



teranno domanda utilizzando il modello allegato ("verbale CIG punto 11° allegato).

L'utilizzo della cassa integrazione in deroga per tali lavoratori deve essere coerente con il ricorso alla cassa integrazione ordinaria o straordinaria, alla CISOA, ovvero ancora ai trattamenti erogati dal FIS, FSBA o altro Fondo di solidarietà o della CIG in deroga, richiesti dai datori di lavoro medesimi per gli altri lavoratori.

Nell'ipotesi di lavoratori somministrati la domanda di CIG in deroga è presentata dall'agenzia di somministrazione

GLI ACCORDI PER LE IMPRESE ISCRITTE ALL'EBIART

Le aziende artigiane che aderiscono all'EBIART stipulano, anche in via telematica, gli accordi sindacali presso la competente sede territoriale dell'Ente Bilaterale (da intendersi presso i Bacini Territoriali istituiti per ciascuna Provincia).

Le domande di CIG in deroga relative agli accordi così sottoscritti sono presentate esclusivamente per il tramite dell'Ebiart.

GLI ACCORDI PER LE IMPRESE ISCRITTE A EBITER, EBATUR O EBIPAN

Le imprese iscritte ad uno di questi enti bilaterali stipuleranno gli accordi, anche in via telematica, presso gli Enti Bilaterali stessi.

L'INFORMATIVA PER LE IMPRESE CHE OCCUPANO FINO A 5 DIPENDENTI

(informativa CIG in deroga allegata)

I datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti, ai fini del perfezionamento dell'iter di concessione del trattamento trasmettono, **anche per il tramite dell'associazione cui è stato conferito mandato**, anche in via telematica alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, **anche per il tramite degli enti bilaterali o delle associazioni datoriali** un'informativa contenente le indicazioni di cui al precedente paragrafo.

Queste imprese non sono quindi tenute a stipulare un accordo sindacale.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda per il trattamento dell'integrazione salariale in deroga, cui deve essere allegato l'accordo sindacale o

l'informativa (a seconda che l'impresa abbia più o meno di 5 dipendenti), nonché la dichiarazione di avvenuto assolvimento dell'imposta di bollo, ove dovuta e l'elenco dei lavoratori ("elenco lavoratori" modello allegato) è presentata anche per il tramite degli intermediari abilitati on line sul sistema Adeline entro i seguenti termini:

- 1) con riferimento a sospensioni o riduzioni di orario aventi decorrenza nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 26 marzo 2020 **entro 60 giorni** decorrenti da tale ultima data;
- 2) con riferimento a sospensioni o riduzioni di orario aventi decorrenza successiva al 26 marzo 2020, **entro 60 giorni** dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro

La domanda è presentata dal datore di lavoro richiedente al Servizio politiche del lavoro della Direzione centrale competente in materia di lavoro, che autorizza l'intervento richiesto sulla base della documentazione prodotta ovvero di ulteriori integrazioni documentali richieste dal Servizio medesimo.

In caso di presentazione tardiva della domanda, il trattamento di integrazione salariale in deroga decorre dall'inizio della settimana anteriore alla data di presentazione della domanda.

NUMERO MASSIMO DI ACCORDI

Per ciascuna unità produttiva o unità operativa possono essere stipulati un numero massimo di **tre accordi**, fermo restando il limite complessivo di durata del trattamento di CIG in deroga di 9 settimane.

RENDICONTAZIONE

I datori di lavoro comunicano al Servizio politiche del Lavoro della Direzione centrale competente in materia di lavoro, entro il quindicesimo giorno del mese successivo, l'ammontare complessivo delle ore di CIG in deroga effettivamente utilizzate in ciascun mese.

EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI E MODALITÀ'

A seguito del decreto regionale di concessione trasmesso all'Inps entro 48 ore dall'adozione dello stesso unitamente alla lista dei beneficiari, verificato il rispetto delle risorse disponibili, provvede all'erogazione delle prestazioni direttamente agli interessati.





Congedi parentali per emergenza COVID-19 per dipendenti, autonomi e iscritti alla Gestione Separata

L'Inps con messaggio n. 1281 del 20 marzo 2020 è intervenuta per fornire i primi chiarimenti sui congedi parentali per emergenza COVID-19, introdotti con il Decreto Legge 18 del 17 marzo 2020.

L'Istituto sta completando le attività necessarie per mettere a disposizione di tutti i soggetti interessati le procedure telematiche per inviare le domande di accesso ai trattamenti previsti.

Di seguito si illustrano sinteticamente le diverse prestazioni previste e si forniscono le prime indicazioni operative.

IL CONGEDO STRAORDINARIO DI MASSIMO 15 GIORNI

Il congedo previsto per l'emergenza COVID-19 è un congedo straordinario di massimo 15 giorni complessivi fruibili, in modalità alternativa, da **uno solo dei genitori** per nucleo familiare, per periodi che decorrono **dal 5 marzo al 3 aprile, successivamente prorogato al 13 aprile**, ed è fruibile anche per i figli adottivi, nei casi di affidamento e collocamento temporaneo di minori.

Il congedo non è fruibile:

- se l'altro genitore è disoccupato/non lavoratore o fruitore di strumenti di sostegno al reddito
- se è stato richiesto il bonus alternativo per i servizi di baby-sitting.

È possibile cumulare:

- nell'arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con i giorni di permesso retribuito per legge 104
- nell'arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave.

PER I GENITORI LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO

- con figli che hanno **fino a 12 anni** di età: per il congedo è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione e la contribuzione figurativa
- con figli **dai 12 ai 16 anni**: possono assentarsi dal lavoro per il medesimo periodo (15 giorni) senza alcuna indennità e senza copertura figurativa
- che hanno esaurito la fruizione massima individuale e di coppia prevista dalla normativa che disciplina i congedi parentali, con gli indennizzi previsti a seconda dell'età del figlio per il quale richiedono il congedo COVID-19
- di **figli con handicap** in situazione di gravità senza limiti di età, purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale: per il

congedo COVID-19 è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione e la contribuzione figurativa

Come fare domanda:

- i genitori che hanno già fatto richiesta e, alla data del 5 marzo, **hanno già in corso un periodo di congedo parentale "ordinario" non devono presentare una nuova domanda**. I giorni di congedo parentale saranno **convertiti d'ufficio dall'INPS** nel congedo di cui trattasi
- i genitori non fruitori, che **intendono usufruire del nuovo Congedo COVID-19** e che hanno i requisiti di accesso ai congedi parentali "ordinari" possono già presentare **domanda al proprio datore di lavoro ed all'INPS, utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso**
- i genitori di **figli con handicap** in situazione di gravità che hanno già fatto richiesta e, alla data del 5 marzo, hanno già in corso di fruizione periodi di prolungamento del congedo parentale di cui all'art 33 del D.Lgs. n. 151/2001, non devono presentare domanda; i predetti periodi sono convertiti nel congedo COVID-19 con diritto alla relativa indennità
- i genitori di **figli maggiori di 12 anni portatori di handicap grave**, che non abbiano in corso di fruizione un prolungamento del congedo parentale, possono già usufruire del congedo COVID-19, ma dovranno presentare apposita domanda e nel caso in cui la fruizione fosse precedente alla data della domanda medesima, potranno farlo anche con data retroattiva, decorrente al massimo dal 5 marzo 2020, utilizzando la procedura telematica di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo, al termine degli adeguamenti in corso di ultimazione.
- i genitori con figli di età compresa **tra i 12 e i 16 anni**, devono presentare domanda di congedo COVID-19 unicamente al proprio datore di lavoro e non all'INPS.

LAVORATORI ISCRITTI IN VIA ESCLUSIVA ALLA GESTIONE SEPARATA INPS

- genitori con figli anche maggiori di **3 anni e fino a 12 anni di età**: per il congedo è riconosciuta un'indennità pari al 50% di 1/365 del reddito individuato come base di calcolo dell'indennità di maternità
- genitori di **figli con handicap** in situazione di gravità, senza limiti di età purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale: per il congedo è riconosciuta un'indennità pari al 50%



di 1/365 del reddito individuato come base di calcolo dell'indennità di maternità

- non è prevista la sussistenza del requisito di un minimo contributivo.

Come fare domanda:

- i genitori con **figli minori di 3 anni** possono fare domanda all'INPS utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso
- i genitori con figli di età **tra i 3 anni e fino ai 12 anni** potranno presentare domanda all'INPS, anche con effetto retroattivo, se l'inizio della fruizione è precedente la domanda medesima, decorrente al massimo **dal 5 marzo**, utilizzando le procedure telematiche per la richiesta di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo
- i genitori con figli di età **superiore ai 12 anni portatori di handicap** grave possono già usufruire del congedo COVID-19. Dovranno comunque presentare apposita domanda e, se la fruizione è precedente alla domanda medesima, potranno farlo anche con data retroattiva, decorrente al massimo dal 5 marzo 2020, utilizzando la procedura telematica di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo
- i periodi di congedo parentale "ordinario" eventualmente già richiesti, anche se fruiti durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, non potranno essere convertiti nel congedo COVID-19

LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI ALLE GESTIONI DELL'INPS

- Genitori con figli anche maggiori di **1 anno e fino a 12 anni** di età: per il congedo è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto

- genitori di **figli con handicap** in situazione di gravità, senza limiti di età purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale: per il congedo è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto
- non è prevista la sussistenza della regolarità contributiva

Come fare domanda:

- i genitori con **figli minori di 1 anno** possono fare domanda all'INPS utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso.
- i genitori con figli di età **tra 1 anno e fino ai 12 anni** potranno presentare domanda all'INPS e se la fruizione è precedente alla domanda medesima, sarà possibile farlo anche con effetto retroattivo, decorrente al massimo dal 5 marzo, utilizzando le procedure telematiche per la richiesta di congedo parentale, entro la fine del corrente mese di marzo, a seguito degli adeguamenti informatici in corso
- i genitori con figli di età **superiore ai 12 anni** portatori di handicap grave possono già usufruire del congedo COVID-19. Dovranno comunque presentare apposita domanda e, se la fruizione è precedente alla domanda medesima, potranno farlo anche con data retroattiva, decorrente al massimo dal 5 marzo 2020, utilizzando la procedura telematica di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo
- i periodi di congedo parentale "ordinario" eventualmente già richiesti, anche se fruiti durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, non potranno essere convertiti nel congedo COVID-19.

(Fonti: messaggio Inps n. 1287 del 20/03/2020, messaggio Inps n. 1516 del 07/04/2020)

Giornate di permessi legge 104 per emergenza COVID-19: indicazioni dell'Inps

L'Inps con messaggio n. 1281 del 20 marzo 2020 è intervenuta per fornire i primi chiarimenti sull'aumento dei permessi ex Legge 104/92 per emergenza COVID-19, introdotti con il Decreto Legge 18 del 17 marzo 2020.

In aggiunta ai 3 giorni mensili già previsti dalla legge n. 104/92 (3 per il mese di marzo e tre per il mese di aprile) è possibile fruire di **ulteriori 12 giorni complessivi per i mesi di marzo e aprile**. Tali giorni, anche frazionabili in ore, possono essere fruiti consecutivamente nello stesso mese dai lavoratori dipendenti privati che assistono un familiare con handicap grave.





Come fare domanda:

- il lavoratore che **ha già un provvedimento di autorizzazione ai permessi**, con validità comprensiva dei mesi di marzo e aprile, non deve presentare una nuova domanda, e può già fruire delle suddette ulteriori **giornate** e i datori di lavoro devono considerare validi i provvedimenti di autorizzazione già emessi
- il lavoratore **privo di provvedimento di autorizzazione** in corso di validità deve presentare domanda secondo le modalità già in uso. Il provvedimento di autorizzazione che verrà emesso sarà considerato valido dal datore di lavoro ai fini della concessione del numero maggiorato di giorni
- i lavoratori dipendenti per i quali è previsto il **pagamento diretto dell'indennità da parte dell'INPS** (lavoratori agricoli e lavoratori dello spettacolo a tempo determinato), devono presentare una nuova domanda secondo le consuete modalità solo nel caso in cui non sia già stata presentata una istanza relativa ai mesi per cui è previsto l'incremento delle giornate fruibili.

I predetti permessi non sono fruibili:

- se l'altro genitore è disoccupato/non lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito
- se è stato richiesto il bonus alternativo per i servizi di baby-sitting.

È possibile cumulare:

- nell'arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con i giorni di permesso retribuito per legge 104 così come estesi dal decreto Cura Italia (6 + 12 per marzo e aprile)
- nell'arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave.

(Fonti: messaggio Inps n. 1287 del 20 marzo 2020 e allegato 1)



SAN.ARTI, misure straordinarie per affrontare emergenza COVID-19 per lavoratori e titolari di imprese artigiane, anche non iscritti

San.Arte interviene con misure straordinarie allo scopo di affrontare l'emergenza COVID-19.

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo ha infatti deliberato, sia per i lavoratori dipendenti sia per i titolari di aziende artigiane versanti al Fondo:

- **la sospensione della contribuzione** a San.arte da parte delle imprese artigiane attualmente aderenti al Fondo con le stesse modalità previste per la contribuzione obbligatoria;
- **rimborso delle franchigie (eventualmente previste per le spese sostenute)** versate dagli iscritti per prestazioni erogate dal 24 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020 tramite rete convenzionata Unisalute;
- **riconoscimento di un'indennità straordinaria** di 40 euro per ogni notte di ricovero per un periodo non superiore a 50 giorni **per tutti gli iscritti**, sia dipendenti che volontari, **che risultassero essere positivi al virus COVID-19** dal 24 febbraio al 31 giugno 2020. Nel caso si rendesse necessario un isolamento domiciliare, a seguito di positività al virus, l'iscritto avrà diritto a un'in-

dennità di € 30 al giorno per ogni giorno di permanenza presso il proprio domicilio per un periodo non superiore a 14 giorni all'anno;

- **riconoscimento di un'indennità straordinaria** di € 40 per ogni notte di ricovero per un periodo non superiore a 50 giorni **per tutti i titolari, anche non iscritti, di aziende artigiane versanti a San.arte, e che risultassero essere positivi al virus COVID-19** dal 24 febbraio al 31 giugno 2020. Nel caso si rendesse necessario un periodo di isolamento domiciliare, a seguito di positività al virus, l'iscritto avrà diritto a un'indennità di € 30,0 al giorno per ogni giorno di permanenza presso il proprio domicilio per un periodo non superiore a 14 giorni all'anno;
- **distribuzione gratuita di 12.000 flaconi di igienizzante** per le mani

Il Fondo ha, inoltre deciso di donare **1 milione di euro alla Protezione Civile** finalizzato all'acquisto di materiale sanitario e al sostegno delle strutture ospedaliere pubbliche.



Sospensione versamento contributi San.Art. - emergenza COVID19

Il consiglio di Amministrazione di San.Arti. ha deciso, considerate le gravissime conseguenze generate dall'emergenza COVID-19, di esprimere, attraverso l'adozione di misure straordinarie, la propria fattiva solidarietà nei confronti di tutte le aziende artigiane iscritte. Il Fondo ha quindi deliberato che:

- **le imprese iscritte a San.Arti. che rientrano nell'elenco codici ATECO della risoluzione AdE n. 12** potranno sospendere il contributo mensile dovuto al Fondo relativo alle competenze di **febbraio 2020 (scadenza marzo 2020) e marzo 2020 (scadenza marzo 2020)**. Per le imprese rientranti in questo gruppo il recupero del versamento relativo alle competenze oggetto di sospensione dovrà essere effettuato (senza applicazione di sanzioni o interessi), in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020, valorizzando sul modello F24 valido per la competenza di aprile 2020 una specifica riga relativa alla competenza di febbraio 2020 e una specifica riga relativo alla competenza di marzo 2020.
- **le imprese artigiane iscritte a San.Arti., che nel precedente periodo di imposta hanno conseguito ricavi o compensi in misura non superiore a 2 milioni di euro**, potranno sospendere il contributo mensile dovuto al Fondo relativo alla competenza di **febbraio 2020 (sca-**

denza marzo 2020). Per le imprese rientranti in questo gruppo il recupero del versamento relativo alla competenza oggetto di sospensione dovrà essere effettuato (senza applicazione di sanzioni o interessi) in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 valorizzando sul modello F24 valido per la competenza di aprile 2020 una specifica riga relativa alla competenza di febbraio 2020.

- **il Fondo garantirà comunque la copertura sanitaria relativa alle competenze oggetto di sospensione.** Qualora le aziende beneficino della sospensione del versamento, sarà comunque necessario compilare e trasmettere le denunce uniemens, con riferimento al mese di paga rientrante nel periodo indicato, seguendo le ordinarie tempistiche e modalità: valorizzare nell'elemento <Conv> della denuncia individuale di ogni lavoratore interessato il codice ART1, il relativo importo contributivo e il mese di competenza. Il Fondo potrà così effettuare le opportune contabilizzazioni sulle posizioni dei lavoratori assicurati e garantire loro le prestazioni assistenziali integrative. Per le competenze oggetto di sospensione invece le imprese non dovranno esporre il codice causale ART1 nella sezione Inps del modello F24

(Fonti: Circolare San.Arti. n. 02/20)

IN UN MONDO CHE CAMBIA
SOSTENIAMO IL CORAGGIO
DELLE GIOVANI IDEE



LEGGE SABATINI FRIULI VENEZIA GIULIA

Lo strumento agevolativo, gestito da Artigiancassa e Mediocredito Centrale, finalizzato all'acquisto di macchine utensili o di produzione nuove di fabbrica è rivolto alle PMI della regione Friuli Venezia Giulia. Vieni a trovarci presso l'Artigiancassa Point Confartigianato per saperne di più.



ARTIGIANCASSA
GRUPPO BNP PARIBAS

La banca per un mondo che cambia

MEDIOCREDITO
CENTRALE
|
INVITALIA
|

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali dei prodotti e dei servizi illustrati e per quanto espressamente indicato, è necessario fare riferimento ai Fogli Informativi che sono a disposizione dei clienti sia su supporto cartaceo presso la Sede Regionale Artigiancassa di Mestre e presso tutti gli Artigiancassa Point, sia online sul sito www.artigiancassa.it.



Decreto "Cura Italia"

Selezione dei provvedimenti a sostegno della liquidità delle aziende e contributi e provvidenze

Art. 5: Contributi a fondo perduto e in conto gestione, attraverso Invitalia spa, alle imprese produttrici di dispositivi medici e di protezione individuale che li forniscano ai valori del 31.12.2019 – Misura attiva in 5 giorni, dotazione 50 milioni di euro.

Art. 28: Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'AGO (es. artigiani e commercianti) non titolari di dipensioni o iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata: è riconosciuta una indennità una tantum di 600 euro per il mese di marzo, non tassata a fini IRPEF (e addizionali). L'indennità è erogata dall'INPS previa domanda. Dotazione 2.160 milioni di euro per il 2020 non rifinanziabile.

Art. 27: Professionisti con partita IVA al 23.2.2020 e lavoratori iscritti alla gestione separata INPS: indennità una tantum di 600 euro, non tassata a fini IRPEF (e addizionali). L'indennità è erogata dall'INPS previa domanda. Dotazione finanziaria di 203,4 milioni di euro per l'anno 2020, non rifinanziabile.

Art. 43: Contributi, erogati tramite Invitalia spa, per le imprese per l'acquisto di dispositivi e altri strumenti di protezione individuale. 50 milioni di euro a partire dal mese di maggio 2020.

Art. 49 (Fondo centrale di garanzia PMI): Per 9 mesi dalla entrata in vigore del dl si applicano tra l'altro le seguenti misure:

- garanzia Fondo centrale PMI presso Mediocredito centrale concessa a titolo gratuito
- importo massimo per ciascuna impresa elevato a 5 milioni di euro
- garanzia diretta con copertura all'80% per un ammontare massimo garantito per ciascuna impresa di 1.500.000 euro (anche per piccole operazioni a breve termine), per interventi di riassicurazione percentuale di copertura del 90% dell'importo garantito dal Confidi.
- ammesse a garanzia anche operazioni di rinegoziazione del debito purchè con credito aggiuntivo almeno del 10% del residuo
- estensione garanzia del Fondo per le operazioni per le quali le banche hanno riconosciuto sospensione pagamento rate di ammortamento o della quota capitale

Art. 54 Attivazione del fondo di solidarietà per mutui prima casa (Fondo Gasparrini): per 9 mesi dall'entrata in vigore del decreto, è prevista l'ammissione ai benefici del fondo anche ai lavoratori autonomi e professionisti che autocertifichino un calo del fatturato superiore al 33% in un trimestre successivo al 21.2.2020 rispetto all'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o restrizione della propria attività. Non è richiesto l'ISEE.

Art. 56: Le microimprese e PMI, con apposita comunicazione e autocertificazione di aver subito carenze di liquidità conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia possono avvalersi delle seguenti possibilità:



- impossibilità di revoca fino al 30 settembre 2020 di aperture di credito e prestiti a fronte di crediti esistenti alla data del 29.2.2020, sia per la parte utilizzata che per quella non utilizzata.
- proroga fino al 30.9.2020 per prestiti non rateali (es: bullet) con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020, senza nessuna formalità e alle medesime condizioni;
- sospensione fino al 30.9.2020 di mutui e altri finanziamenti rateali, leasing, senza nuovi o maggiori oneri;
- possibilità per le imprese di richiedere al proprio istituto di credito la sospensione solo del rimborso del capitale; il piano di rimborso delle rate oggetto di sospensione è dilazionato senza particolari formalità e senza ulteriori oneri per le parti;
- applicabilità alle sole esposizioni debitorie non qualificate come deteriorate alla data di pubblicazione del dl;
- estensione della garanzia del Fondo PMI fino al 33% per le operazioni sopra descritte.

Art. 64: Riconoscimento di un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro, esteso nel decreto liquidità anche a DPI quali mascherine. Dotazione 50 milioni di euro per il 2020. Modalità di applicazione e fruizione da definire con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge.

Art. 65: Per esercenti attività di impresa, riconoscimento di un credito d'imposta per l'anno 2020 nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C1 (ad esclusione delle attività di cui all'allegato 1 e 2 del DPCM 11/3/2020, in sostanza le attività commerciali che possono tenere aperto il negozio), da utilizzare esclusivamente in compensazione.



Decreto Liquidità

Il governo Italiano con il recente "Decreto liquidità", appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ha previsto importanti strumenti di garanzia a favore degli istituti di credito che possono quindi concedere più facilmente finanziamenti per sostenere la liquidità di tutte le aziende.

Si segnala in particolare che entro il limite del 25% dei propri ricavi e comunque fino ad un massimo di 25.000 euro, le aziende potranno richiedere alla propria banca un finanziamento di durata fino a 6 anni, assistito da una garanzia statale al 100% e con possibilità di inizio del rimborso del capitale anche fino a 24 mesi dall'erogazione, senza dover attendere dal fondo di garanzia statale una preliminare valutazione riguardo al merito creditizio e con un tasso di interesse decisamente ridotto.

Le imprese più strutturate con fabbisogni di liquidità superiori potranno anch'esse usufruire di una garanzia statale al

100% ma in questo caso l'operazione, oltre a dover rientrare entro determinati limiti dimensionali, potrebbe essere soggetta alla valutazione del cosiddetto "merito creditizio" dell'azienda richiedente da parte del fondo di garanzia nonché del soggetto finanziatore.

Si segnala che le norme in parola si applicheranno fino al 31 dicembre 2020.

Avvertiamo che per la completa operatività di alcune di queste misure è necessario attendere indicazioni operative da parte di ABI e dei gruppi bancari, pertanto è possibile che gli istituti di credito non siano immediatamente operativi al riguardo.

In ogni caso, con gli strumenti di garanzia previsti e l'indicazione di procedure semplificate e veloci, il sistema bancario potrà avere a disposizione strumenti decisivi per sostenere la liquidità delle aziende, pertanto si consiglia di prendere contatto con la propria filiale di riferimento per avviare un eventuale richiesta di un finanziamento.



CATA FVG, aperti i bandi per contributi a fondo perduto

Quattro milioni a fondo perduto per le aziende artigiane del Friuli Venezia Giulia disponibili, grazie alle 7 linee di contribuzione attive dal 25 marzo 2020 al 31 ottobre 2020. A gestirle è il Cata, la società delegata dalla Regione Fvg per le contribuzioni dedicate al mondo artigiano. Si tratta dei finanziamenti a valere sulla legge regionale 12 del 2002, che in questa circostanza ammontano precisamente a 3 milioni 751mila euro.

Si potranno avere contributi dal 30 al 55 per cento delle spese ammissibili e ne potranno usufruire **imprese di nuova costituzione, l'artigianato artistico, le imprese di piccolissime dimensioni**, le aziende che intendono adeguare strutture e impianti, coloro che puntano all'ammodernamento tecnologico. Finanziate, inoltre, la partecipazione a mostre e fiere e le consulenze concernenti l'innovazione, la qualità e la certificazione di prodotti.

«Si potrebbe pensare che non sia il momento più adatto per aprire queste linee di finanziamento, ma sono strumenti che danno ossigeno alle nostre imprese, non solo per gli investimenti – afferma il presidente del Cata, Ariano Medeot -. Sono numerose le aziende che in questi giorni stanno chiamando i nostri uffici per avere informazioni, perché guardano già oltre la crisi. Com'è nell'indole artigiana, vogliono essere pronte a ripartire più forti di prima». Dopo aver gestito **1.500 domande di contributi tra il 2018 e il 2019** per ben 7 milioni di fondi, il Cata avvia le linee di sostegno 2020 mettendo a disposizione degli artigiani «una nuovissima piattaforma Cloud che permetterà alle imprese di consultare in qualsiasi momento lo stato delle scadenze e i documenti inviati o ricevuti dal Cata – spiega Medeot -. È un importante passo avanti nel proces-

so di fidelizzazione delle nostre aziende». Quest'anno, per altro, Cata ha brillantemente superato due certificazioni molto importanti: qualità (Iso 9001:2015) e sistema di gestione della sicurezza delle informazioni, Iso 27001:2013.

Le sette linee di finanziamento nel dettaglio:

1. incentivi alle imprese di nuova costituzione, contributo base pari al 40% della spesa ammissibile + eventuale 10%+5%);
2. finanziamenti a favore dell'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura, contributo base pari al 30% della spesa + eventuale 10%+5%;
3. finanziamenti per sostenere l'adeguamento di strutture e impianti, contributo pari al 30% della spesa ammissibile + eventuale 10%+5%;
4. finanziamenti per l'ammodernamento tecnologico, per un importo di spesa che deve essere da un minimo di 3mila a un massimo di 20mila euro. Contributo fino al 45 per cento.
5. incentivi per la partecipazione a mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed estere, contributo base pari al 30% della spesa ammissibile + eventuale 10%+5%;
6. incentivi per le consulenze concernenti l'innovazione, la qualità e la certificazione di prodotti, l'organizzazione aziendale e il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro, contributo pari al 30% della spesa ammissibile più un eventuale 10%*;
7. contributi alle imprese artigiane di piccolissime dimensioni, contributo base pari al 50% della spesa ammissibile + eventuale 5%.



Principali modifiche e sospensioni in tema di ambiente a causa dell'emergenza Covid-19

ARGOMENTO	DISPOSIZIONE	FONTE
Autorizzazioni ambientali (AUA, emissioni, ecc.)	Le autorizzazioni in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 conservano validità fino al 15 giugno 2020	DL 18/2020 – art. 103
Albo Gestori – validità delle iscrizioni	I provvedimenti di iscrizione in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 sono prorogati fino al 15 giugno 2020	DL 18/2020 – art. 103
Albo Gestori – versamento del contributo annuale d'iscrizione	la scadenza per il versamento è spostata al 30 giugno 2020 (al posto del 30 aprile 2020)	DL 18/2020 – art. 113
MUD 2020 (dati 2019), Dichiarazione AEE	La scadenza per la presentazione slitta al 30 giugno 2020 (anziché al 30 aprile)	DL 18/2020 – art. 113
Deposito temporaneo dei rifiuti	Raddoppiano le quantità massime in deposito: fino a 60 mc (anziché 30 mc) di cui al max 20 mc di pericolosi (anziché 10 mc)	Ord. FVG 01/2020/AMB
Impianti di trattamento rifiuti	Incremento delle quantità stoccate e gestite da parte degli impianti di trattamento rifiuti (variabili a seconda della tipologia)	Ord. FVG 01/2020/AMB

Principali modifiche e sospensioni in tema di sicurezza a causa dell'emergenza Covid-19

ARGOMENTO	DISPOSIZIONE	FONTE
Certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi	Quelli in scadenza tra il 30 gennaio e il 15 aprile 2020 conservano validità fino al 15 giugno 2020. Sono inclusi gli attestati relativi a corsi in materia di sicurezza sul lavoro (RSPP, addetti antincendio, addetti primo soccorso, ecc.) e quelli abilitanti all'uso di attrezzature di lavoro (PLE, carrelli, gru su autotarro, ecc.)	DL 18/2020 - art. 103
Sorveglianza sanitaria	È prevista la possibilità di posticipare le visite mediche periodiche grazie alla proroga dei protocolli sanitari da parte dei medici competenti. Restano invece garantite le altre visite (pre-assuntive, al rientro da malattia > 60 gg, ecc.)	Nota Reg. 6956 del 12 marzo 2020
Utilizzo delle mascherine chirurgiche come DPI	Per tutta la durata dell'emergenza le mascherine chirurgiche possono essere utilizzate come DPI in ambito lavorativo	DL 18 marzo 2020, art. 16
INAIL - tutela in caso di contagio	Il contagio da Covid-19 di origine professionale dà diritto alla tutela INAIL al pari di infortunio e malattia fin dalla quarantena	DL 18 marzo 2020, artt. 34 e 42; Circ. 13/2020
INAIL - sospensione bandi ISI	Sono sospesi il bando ISI INAIL 2019 (in partenza ad aprile) nonché i termini amministrativi dei bandi precedenti per cui sono in corso progetti	INAIL



Comunicazione all'INAIL dell'organismo di verifica degli impianti di messa a terra

Il **Decreto milleproroghe**, convertito in Legge il 28 febbraio scorso, ha introdotto l'**obbligo per i datori di lavoro di comunicare all'INAIL**, per via informatica, il **nominativo dell'organismo incaricato delle verifiche periodiche** di cui al DPR 462/2001, ovvero:

- Verifica dell'IMPIANTO ELETTRICO DI MESSA A TERRA
- Verifica dell'IMPIANTO DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE
- Verifica dell'IMPIANTO ELETTRICO IN LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE.

In attesa che l'**applicativo CIVA** sia adeguato allo scopo, **la comunicazione dovrà essere effettuata via PEC alle Unità Operative Territoriali** competenti.

Per il Friuli Venezia Giulia l'indirizzo PEC da utilizzare è: **UDINE-RICERCA@POSTACERT.INAIL.IT**



Emergenza Coronavirus

Tutela dei casi di infezione Coronavirus (SARS-CoV-2) in occasione di lavoro

Con circolare n. 13 del 3 aprile 2020, l'INAIL fornisce ulteriori indicazioni in merito alle disposizioni introdotte dall'articolo 42, comma 2, del DL n. 18 che dispone: "Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS-CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'Inail che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato.

Le prestazioni Inail nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti del decreto Interministeriale 27 febbraio 2019.

La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati".

AMBITO DELLA TUTELA

L'INAIL conferma preliminarmente che i casi di infezione da nuovo coronavirus (SARS-CoV-2), avvenuti in occasione di lavoro, devono essere trattati sotto il profilo assicurativo – come, del resto, tutti i casi di malattie infettive e parassitarie contratte negli ambienti di lavoro e/o nell'esercizio delle attività lavorative – come infortuni sul lavoro, in virtù della equiparazione della causa virulenta a quella violenta. Nell'attuale situazione di pandemia, per alcune categorie di lavoratori opera il principio della presunzione di origine professionale, considerata l'elevata probabilità che questi lavoratori vengano a contatto con il virus". Sono:

- "gli operatori sanitari, esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico";
- altre categorie di lavoratori che svolgono attività che comportano il costante contatto con il pubblico/l'utenza, con una condizione di elevato rischio di contagio ("In via esemplificativa, ma non esaustiva, si indicano: lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all'interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, etc.").

Come già anticipato nella citata circolare n. 9, oltre a queste categorie (per le quali opera, come detto, una presunzione assoluta di origine professionale dell'infezione), la tutela può comunque essere riconosciuta ad altri lavoratori per i quali "manca l'indicazione o la prova di specifici episodi contagianti o comunque di indizi "gravi precisi e concordanti" tali da far scattare ai fini dell'accertamento medico-legale la presunzione semplice" e per i quali, quindi, "l'identificazione delle precise cause e modalità lavorative del contagio si presenti problematica".

Per tutti i lavoratori per i quali non opera la presunzione di legge in merito all'origine dell'infezione e per i quali l'episodio che ha determinato il contagio non sia noto o non possa essere provato dal lavoratore – né si può presumere che il contagio si sia verificato in considerazione delle mansioni/lavorazioni – l'INAIL effettuerà i normali accertamenti medico-legali "privilegiando essenzialmente i seguenti elementi: epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale".

È opportuno ricordare che la tutela è riconosciuta qualora il contagio sia avvenuto in "occasione di lavoro" ad un



lavoratore assicurato o assicurabile all'INAIL ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR 1124/1965 e successive modifiche ed integrazioni.

Anche per gli infortuni causati da infezione da nuovo coronavirus, in caso di decesso del lavoratore spetta, sia ai familiari dei soggetti assicurati INAIL – oltre alla eventuale rendita ai superstiti –, sia a quelli dei soggetti non assicurati (militari, vigili del fuoco, forze di polizia, liberi professionisti, ecc.) anche la prestazione economica una tantum prevista dal Fondo delle vittime di gravi infortuni sul lavoro.

INFORTUNIO IN ITINERE OCCORSO DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA DA COVID-19

Come già anticipato nella precedente nota n. 3675 per il personale delle Aziende sanitarie locali e delle altre strutture sanitarie pubbliche o private, l'Istituto ribadisce che sono tutelati – secondo i criteri ordinari che regolano la disciplina e la gestione dell'“infortunio in itinere” – anche gli eventi di contagio da nuovo coronavirus verificatisi ad un lavoratore assicurato durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro.

Ciò in quanto nella fattispecie dell'infortunio in itinere non sono ricompresi solo gli incidenti dovuti alla circolazione stradale, bensì qualsiasi rischio connesso al tragitto stesso. Peraltro, contrariamente alle regole generali per la trattazione dell'infortunio in itinere, “...poiché il rischio di contagio è molto più probabile in aree o a bordo di mezzi pubblici affollati, al fine di ridurre la portata, per tutti i lavoratori addetti allo svolgimento di prestazioni da rendere in presenza sul luogo di lavoro è considerato necessitato l'uso del mezzo privato per raggiungere dalla propria abitazione il luogo di lavoro e viceversa. Tale deroga vale per tutta la durata del periodo di emergenza epidemiologica, secondo le disposizioni e i tempi dettati in materia dalle autorità competenti”.

DENUNCIA DI MALATTIA-INFORTUNIO E CERTIFICAZIONE MEDICA

Per rilascio della certificazione medica di infortunio – che il medico certificatore deve trasmettere telematicamente all'Istituto – e per la denuncia dell'infortunio da parte del datore di lavoro – che assolve anche all'obbligo della ‘comunicazione d'infortunio ai fini statistici e informativi’ – valgono le disposizioni ordinarie di cui all'articolo 53 del DPR 1124/1965.

L'Istituto fornisce peraltro alcune precisazioni, legate alla specificità dell'infezione, che di seguito si riportano.

Certificazione sanitaria

Il certificato medico di infortunio deve “...riportare la data dell'evento/contagio, la data di astensione dal lavoro per inabilità temporanea assoluta conseguente al contagio da virus ovvero la data di astensione dal lavoro per quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria del lavoratore sempre legata all'accertamento dell'avvenuto contagio e, in particolare per le fattispecie per le quali non opera la presunzione semplice dell'avvenuto contagio in relazione al rischio professionale specifico, le cause e circostanze, la

natura della lesione e il rapporto con le cause denunciate”. L'Istituto deve inoltre “acquisire la certificazione dell'avvenuto contagio, in quanto solo al ricorrere di tale elemento, assieme all'altro requisito dell'occasione di lavoro, si perfeziona la fattispecie della malattia-infortunio e, quindi, con il conseguente obbligo dell'invio del certificato di infortunio è possibile operare la tutela Inail.

Ai fini della certificazione dell'avvenuto contagio si ritiene valida qualsiasi documentazione clinico-strumentale in grado di attestare, in base alle conoscenze scientifiche, il contagio stesso”; pertanto unitamente al certificato medico di infortunio si dovrà inviare all'INAIL anche la certificazione relativa all'avvenuto contagio come indicato dall'Istituto.

Denuncia di infortunio

Il datore di lavoro, dovrà inviare la denuncia di infortunio con le consuete modalità; al riguardo l'INAIL specifica che: - nel caso di contagio da nuovo coronavirus il datore di lavoro deve compilare “l'apposito campo ‘malattia infortunio’ presente nell'applicativo relativo alla denuncia di infortunio on-line. La valorizzazione di tale campo rende facoltativa la compilazione dei campi ‘data inizio prognosi’ e ‘data fine prognosi’.”

- “particolare attenzione dovrà essere posta nella compilazione della denuncia di infortunio per quanto riguarda la valorizzazione dei campi relativi alla data evento, alla data abbandono lavoro e alla data di conoscenza dei riferimenti della certificazione medica attestante l'avvenuto contagio.....”

Si sottolinea, in proposito che solo dalla conoscenza positiva, da parte del datore di lavoro, dell'avvenuto contagio decorrono i termini per la trasmissione telematica della denuncia all'Istituto”.

DECORRENZA DELLA TUTELA

La tutela INAIL decorre dal primo giorno di astensione dal lavoro attestato da certificazione medica per avvenuto contagio, ovvero dal primo giorno di astensione dal lavoro coincidente con l'inizio della quarantena per contagio da nuovo coronavirus (contagio che può essere accertato anche successivamente all'inizio della quarantena).

Come per tutti periodi di inabilità temporanea dall'inizio dell'astensione sono computati i giorni di franchigia ai fini del calcolo dell'indennità per inabilità temporanea assoluta al lavoro.

ESCLUSIONE DEGLI EVENTI INFORTUNISTICI DERIVANTI DA INFEZIONE DA NUOVO CORONAVIRUS DALLA DETERMINAZIONE DELL'OSCILLAZIONE DEL TASSO MEDIO PER ANDAMENTO INFORTUNISTICO

Gli infortuni sul lavoro derivanti da infezioni da nuovo coronavirus gravano sulla gestione assicurativa dell'INAIL e, in analogia alle altre tipologie di infortuni, come per esempio gli infortuni in itinere, gli effetti degli eventi in esame non entrano a far parte del bilancio infortunistico dell'azienda in termini di oscillazione in malus del tasso applicato, ma sono attribuiti secondo principi di mutualità.



Indennità 600 euro per lavoratori autonomi

Il Decreto Cura Italia ha introdotto, tra le altre misure, alcune indennità di sostegno in favore dei lavoratori le cui attività stanno risentendo dell'emergenza epidemiologica dovuta al Covid-19.

INDENNITÀ COVID 19

Si tratta di indennità previste per il mese di marzo 2020 dell'importo pari ad € 600, non soggette ad imposizione fiscale.

Ai sensi del decreto Cura Italia di seguito l'elenco delle singole indennità e delle categorie di lavoratori destinatari delle medesime:

- **Indennità liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi**

A tale indennità possono accedere:

- i liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del T.U.I.R., iscritti alla Gestione separata dell'INPS;
- i collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla predetta data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata dell'INPS.

Ai fini dell'accesso all'indennità, le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria.

- **Indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Assicurazione generale obbligatoria**

A tale indennità possono accedere i lavoratori iscritti alle seguenti gestioni:

- Artigiani
- Commercianti
- Coltivatori diretti, coloni e mezzadri.



Ai fini dell'accesso all'indennità le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria ad esclusione della Gestione separata.

Con successiva circolare l'INPS ha fornito un'importata precisazione specificando che i soggetti iscritti alla gestione autonomi commercianti aventi contemporaneo obbligo di versamenti sull'Enasarco (agenti di commercio, promotori finanziari, ecc.) rientrano anch'essi tra i destinatari.

- **Indennità lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali**

A tale indennità possono accedere i lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato il rapporto di lavoro nell'arco temporale che va dal 1° gennaio 2019 alla data del 17 marzo 2020. Ai fini dell'accesso all'indennità i predetti lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.

- **Indennità lavoratori agricoli**

A tale indennità possono accedere gli operai agricoli a tempo determinato e le altre categorie di lavoratori iscritti negli elenchi annuali purché possano fare valere nell'anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo dipendente e non siano titolari di pensione diretta.

- **Indennità lavoratori dello spettacolo**

A tale indennità possono accedere i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo, che abbiano i seguenti requisiti:

- almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo;
- che abbiano prodotto nel medesimo anno un reddito non superiore a 50.000 euro;
- detti lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.

IMPORTANTE

Le indennità di cui sopra non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.

COME FARE DOMANDA

I lavoratori, potenziali destinatari delle suddette indennità, al fine di ricevere la prestazione di interesse, dovranno presentare in via telematica all'INPS la domanda. Per chi volesse usufruire di un supporto tecnico qualificato è possibile prenotare la presentazione della domanda avvalendosi dell'apposito formulario presente sul sito di Conartigianato.



Rivestimenti resilienti, UNI recepisce le norme

L'Ente Italiano di normazione (UNI) ha recepito in lingua italiana, grazie alla commissione Prodotti – processi e sistemi per l'organismo edilizio, due norme sui rivestimenti resilienti: la **EN 686** e la **EN 687**.

Ricordiamo che i pavimenti resilienti (come ad esempio il **linoleum**) sono una soluzione tecnica, sia per gli spazi pubblici (come le scuole) sia per quelli privati (come le attività commerciali), molto diffusi grazie alla facilità di posa in opera ed alla semplice manutenzione/pulitura.

Il linoleum può essere posto in opera su vari tipi di supporti, le nuove norme UNI riguardano:

- la posa su supporto di schiuma;
- la posa su supporto di agglomerati composti di sughero.

LA UNI EN 686

Il primo documento specifica le caratteristiche del linoleum liscio e decorativo su un supporto di schiuma come rivestimento composto per pavimentazioni, fornito in rotoli.

La norma include, inoltre, un sistema di classificazione basato sull'intensità di utilizzo e i requisiti per l'etichettatura. Per stimolare il consumatore a operare una scelta informata, il documento comprende un sistema di classificazione basato sull'intensità di utilizzo, che riporta i casi nei quali i rivestimenti resilienti per pavimentazioni forniscono un esito soddisfacente.

Bisogna però tener presente che con il termine "linoleum" è spesso usato erroneamente per indicare una gamma di rivestimenti per pavimentazioni, facendo riferimento ai tipi a base di policloruro di vinile o di gomma. Detti materiali non sono contemplati dal documento.

LA UNI EN 687

Il secondo documento specifica le caratteristiche del linoleum liscio e decorativo su un supporto di agglomerati composti di sughero come rivestimento composto per pavimentazioni, fornito in rotoli.

La norma include un sistema di classificazione basato sull'intensità di utilizzo e i requisiti per la marcatura.

Per linoleum con supporto di agglomerati composti di sughero s'intende quel prodotto ottenuto mediante calandratura di una miscela omogenea di cemento di linoleum, sughero e/o farina di legno, pigmenti e riempitivo in organico su supporto di agglomerati composti di sughero. Tale prodotto viene poi trasformato per assumere la sua forma definitiva mediante un processo di indurimento per ossidazione; i soli legami chimici di reticolamento nel linoleum sono quelli formati durante il processo di ossidazione.



Liberalizzati i gas refrigeranti poco infiammabili

Dal prossimo 18 giugno sarà possibile utilizzare fluidi refrigeranti a basso GWP anche "poco infiammabili" negli impianti di climatizzazione e condizionamento considerati ai fini della sicurezza antincendio.

Il DM 10 marzo 2020 ha infatti ammesso l'impiego di gas refrigeranti classificati A1 o A2L anche dove prima era ammesso solo l'utilizzo di gas refrigeranti non infiammabili o non infiammabili e non tossici.

Le disposizioni si applicano alla progettazione, costruzione, esercizio e manutenzione degli impianti inseriti nelle attività, sia esistenti che nuove, soggette ai controlli di

prevenzione incendi, come scuole, alberghi, attività commerciali, intrattenimento e pubblico spettacolo, strutture sanitarie e uffici.

Il provvedimento ha così fatto chiarezza sui problemi pratici legati all'installazione degli impianti contenenti ad esempio R32 installati in luoghi aperti al pubblico.

Il DM 10 marzo 2020 prevede espressamente che la dichiarazione di conformità dell'impianto comprenda anche il manuale di uso e manutenzione, redatto in lingua italiana a cura dell'installatore e contenente il piano dei controlli, delle verifiche e delle operazioni di manutenzione.



Lavori pubblici – Emergenza COVID-19

Circolare Regione FVG: Pagamento S.A.L. per lavori eseguiti

La Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio della nostra Regione ha, nell'ambito della sua "attività di consulenza finalizzata all'approfondimento e all'uniformità degli indirizzi interpretativi nella materia", fornito alle Stazioni Appaltanti del territorio delle indicazioni in merito al pagamento degli Stati di Avanzamento Lavori per i lavori eseguiti e sospesi al momento del lockdown per l'emergenza COVID-19.

La circolare fa seguito a quella pubblicata verso fine marzo, con la quale erano state date, sempre alle Stazioni appaltanti, delle indicazioni in merito alle sospensioni delle attività di cantiere, di cui abbiamo dato notizia nel precedente Informimpresa.

Dalla pubblicazione di quella circolare, numerose e rilevanti novità sono state introdotte sulla limitazione delle attività, in particolare dal DPCM 22 marzo 2020 (modifica con il DM 25 marzo 2020) che ha sospeso diverse attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'Allegato 1 al Decreto medesimo.

Per quanto riguarda l'attività edile, possono continuare le attività di cui ai codici ATECO 42 Ingegneria civile (in breve: strade, ferrovie, acquedotti, fognature, ponti) mentre sono sospese quelle relativi ai codici e sottocodici delle famiglie:

- 43.1 Demolizione e preparazione del cantiere edile
- 43.3 Completamento e finitura degli edifici
- 43.9 Altri lavori specializzati di costruzione.

Chiaramente, i cantieri temporanei e mobili che possono proseguire la propria attività devono assolutamente rispettare le indicazioni per il contenimento dell'epidemia impartite dalle Autorità, con particolare riferimento ai *Protocolli per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri edili* del 14 e del 19 marzo.

Pertanto, ad oggi le Stazioni Appaltanti, oltre a lavori in regolare corso di esecuzione, potrebbero trovarsi in presenza di:

- lavori sospesi per effetto del DPCM 22 marzo 2020 (come modificato)
- lavori sospesi per impossibilità concreta e motivata di rispettare le indicazioni delle Autorità.

Con la circolare la Regione FVG ha focalizzato l'attenzione delle Stazioni Appaltanti sulla problematica del pagamento all'Appaltatore delle opere realizzate fino alla sospensione dei lavori per l'emergenza epidemiologica (sia per

espressa previsione normativa, che per impossibilità di garantire le condizioni di sicurezza).

In brevità, ricordiamo che di prassi per il pagamento dei SAL solitamente si procede al raggiungimento della soglia economica minima indicata nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel Contratto oppure "Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione".

La Regione FVG afferma che la situazione attuale integra concretamente una circostanza speciale che impedisce in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, al punto di renderne opportuna la sospensione per ragioni di necessità o di pubblico interesse.

Rimarcata, nuovamente, la legittimità della sospensione e la non imputabilità a fatto proprio della Stazione Appaltante o dell'Appaltatore, la Regione ritiene che il momento attuale per gravità ed emergenza richieda da parte delle Stazioni Appaltanti una valutazione circa l'opportunità di procedere alla liquidazione dei lavori eseguiti fino alla data di sospensione, per qualsiasi importo, anche per venire incontro alle inevitabili ripercussioni che il presente momento emergenziale comporta in tema di liquidità delle stesse imprese.

A tal fine, quindi, viene proposto dalla Regione di dar corso con l'urgenza del caso alla modifica consensuale tra le parti delle previsioni contrattuali in essere in materia di Pagamenti, introducendo un paragrafo che consenta eccezionalmente il pagamento dei lavori eseguiti fino alla data di sospensione, legata alla presente emergenza, per qualsiasi importo, da porre in essere mediante stipula di Atto Aggiuntivo al contratto d'appalto sottoscritto digitalmente tra le parti.

Dopo la sottoscrizione dell'atto, il R.U.P. potrà dare indicazione al Direttore dei Lavori di procedere con l'urgenza del caso all'emissione di uno Stato di Avanzamento Lavori in misura definitiva o in partita provvisoria.

Una ulteriore modifica alle condizioni contrattuali che la Regione propone con la Circolare, è orientata ad agevolare la fase di ripresa dei lavori al termine dell'emergenza sanitaria, quando sarà prevedibile una carenza di liquidità, con inevitabili ripercussioni sull'acquisto di materiali, noli e sui pagamenti in generale.

Per evitare che tale carenza trasformi la ripartenza in un "colpo di grazia" per chi con sacrifici tutt'altro che banali sarà riuscito a rimanere in attività, la Regione propone di modificare ulteriormente le previsioni contrattuali in essere in materia di Pagamenti, introducendo un paragrafo che preveda il pagamento mensile degli importi maturati, sia per i contratti in essere, sia per i Capitolati Speciali d'Appalto e gli Schemi di Contratto dei progetti in fase di redazione e non ancora approvati o appaltati.

Alla circolare è allegato un fac-simile di Atto Aggiuntivo al Contratto d'appalto da sottoscrivere digitalmente tra le parti mediante scambio via pec del documento.

